

**COMM. TRIB. PROVINCIALE SONDRIO - 54/02/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito dell'avviso di accertamento alla società Garden Club da parte dell'Agenzia delle Entrate di Parma,, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sondrio, iscriveva a ruolo l'importo dovuto dal ricorrente in quanto socio compartecipe della stessa e demandava la riscossione alla concessionaria Equitalia Esatri S.p.A, che provvedeva alla notifica della relativa cartella di pagamento a mezzo posta ai sensi dell'articolo 26 D.P.R 602/73. Avverso quest'ultimo atto a ricorre tempestivamente parte in causa eccependo: a) inesistenza giuridica, non sanabile, della cartella di pagamento in dipendenza della materiale inesistenza della relata di notifica in violazione degli articoli 26 D.P.R 602/73 art. 148 e 149 c.p.c., e art. 60 D.P.R 600/73 e della legge n. 890/1982; b) omessa allegazione dell'atto di riferimento emesso dall'Agenzia delle Entrate. Per questi motivi la parte chiede in via preliminare ed assorbente: acclarare e dichiarare la non sanabile giuridica inesistenza della cartella di pagamento in dipendenza anche della inesistenza materiale della relata di notifica. Il contribuente chiede inoltre l'annullamento della cartella esattoriale per omessa allegazione da parte della Concessionaria dell'atto di riferimento dell'Agenzia delle Entrate, con la vittoria delle spese di giudizio. Infine, chiede la sospensione della cartella di pagamento per periculum in mora in quanto, stante le precarie condizioni finanziarie del ricorrente, gli arrecherebbe un danno grave e irreparabile. La Concessionaria nelle controdeduzioni insiste sulla correttezza del proprio operato, avendo notificato la cartella esattoriale per posta con ricevuta di ritorno come previsto dall'articolo 26 D.P.R 602/73 e sottolineando altresì che eventuali doglianze del contribuente nel merito dell'imposizione tributaria, debbono essere esclusivamente rivolte all'Ente Impositore. La resistente chiede pertanto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito: di disporre a cura e spese della controparte la chiamata in causa dell'Ente Impositore, ovvero autorizzare la Concessionaria a chiamare lo stesso in causa; di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente e, per l'effetto estrometterla dal giudizio; chiede infine di rigettare il ricorso, stante la correttezza del proprio operato, con rifusione delle spese e competenze.

All'udienza del 29.04.2011, assenti le parti, la Commissione ordina la sospensione dell'atto impugnato e dispone di fissare l'udienza della trattazione della controversia per il 24.06.2011.

All'odierna udienza, assente la parte resistente, il rappresentante del ricorrente insiste come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE:**

Respinta ogni altra richiesta di entrambe le parti compresa l'eccezione del contribuente riguardante la mancata allegazione dell'atto di riferimento della cartella, in quanto chiaramente individuabile, come in effetti individuato dalle indicazioni riportate sulla cartella stessa, la Commissione ritiene di dover giudicare sulla validità della notifica della cartella esattoriale da parte della Concessionaria alla riscossione, susseguente la iscrizione a ruolo, effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Sondrio, degli importi dovuti a seguito dell'avviso di accertamento. La Commissione ritiene che la cartella sia stata regolarmente notificata secondo il dettato dell'articolo 26 D.P.R 602/73. Infatti l'articolo 26 recita: "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento

sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario .....". Pertanto, disattese le eccezioni sollevate dal contribuente, la Commissione respinge il ricorso, ritenendo comunque la sussistenza di validi motivi per compensare le spese di giudizio

**P.Q.M.**

Respinge il ricorso, compensando le spese di giudizio.